

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5471

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBONETTI, LENZI, MARCHIGNOLI, CENNI, ALBINI, FRONER, AMICI, LO MORO, BERRETTA, BINETTI, BOCCIA, BOSSA, BRAGA, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CODURELLI, D'INCECCO, DAL MORO, DE PASQUALE, ESPOSITO, GIANNI FARINA, FOGLIARDI, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GHIZZONI, GINOBLE, GIOVANELLI, GNECCHI, LOVELLI, LUCÀ, MADIA, MARCHI, MARIANI, MATTESINI, GIORGIO MERLO, MISIANI, MOTTA, NACCARATO, POMPILI, RAISI, RAZZI, RUGGHIA, SANTORI, SERVODIO, VERINI**

Disposizioni in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento

*Presentata il 25 settembre 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca misure volte a modificare la disciplina vigente in materia di determinazione dell'indennità dei parlamentari, ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, nonché in materia di diaria di soggiorno, nella salvaguardia del principio costituzionale della garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare e degli ambiti di autonomia normativa spettanti a ciascuna Camera.

L'intervento normativo proposto s'inserisce nel quadro più ampio di una serie di iniziative di riforma volte a favorire una complessiva revisione degli elementi che

concorrono a determinare i costi delle istituzioni rappresentative, al fine di pervenire a una loro maggiore uniformazione e trasparente comparabilità — sia ai diversi livelli territoriali in cui si articola la rappresentanza nel nostro ordinamento, sia rispetto alle altre grandi democrazie europee e a ridurre gli oneri complessivi, preservando al contempo la piena funzionalità degli organi elettivi.

In tale contesto trovano collocazione anche le iniziative volte a ridurre il numero dei deputati e dei senatori, cui dovrebbero auspicabilmente collegarsi analoghe iniziative volte a prevedere la

riduzione del numero dei consiglieri regionali e una revisione degli attuali assetti della rappresentanza a livello locale.

Per quanto concerne l'indennità parlamentare, la presente proposta di legge sostituisce la disciplina dettata in materia dalla legge n. 1261 del 1965 che, com'è noto, opera una parametrizzazione dell'importo di tale indennità al trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, che rappresenta il limite massimo.

Tale parametrizzazione, tuttavia, deve ritenersi già da tempo superata per effetto di una stratificazione di interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli anni, nonché di ulteriori provvedimenti adottati presso le due Camere dai competenti organi di direzione politica. In particolare, per quanto riguarda gli anni più recenti, la misura dell'indennità spettante ai parlamentari è stata rideterminata in riduzione a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); conseguentemente, benché la misura dell'indennità effettivamente allora corrisposta fosse già al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge quale risultante dalla predetta diminuzione del 10 per cento, i competenti organi di direzione politica delle due Camere hanno deliberato di operare comunque una riduzione del 10 per cento sull'indennità effettivamente erogata.

La legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha poi sospeso, per il quinquennio 2008-2012, ogni meccanismo di rivalutazione dell'indennità. Il blocco dell'adeguamento è stato quindi prorogato, con autonoma determinazione parlamentare, fino al 2015.

Sulla misura dell'indennità si è quindi ulteriormente intervenuti, in riduzione, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011: a decorrere dal 1° ottobre 2011, e fino al 31 dicembre 2013, è stata ridotta del 10 per cento la misura dell'indennità parlamentare per la parte eccedente i

90.000 euro annui ed è stato altresì disposto che tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare.

Attualmente l'importo netto mensile dell'indennità dei deputati è pari a 5.246,97 euro, al lordo delle imposte addizionali regionali e comunali (per i deputati che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscano un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare l'importo della medesima è ulteriormente ridotto a 5.007,36 euro). Sull'importo netto sono inoltre trattenute le imposte addizionali regionali e comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio fiscale del deputato; l'indennità dei deputati è, dunque, pari a circa 5.000 euro.

Più recentemente è stato individuato in sede legislativa un nuovo modello di riferimento per la determinazione della misura dell'indennità parlamentare, diverso da quello previsto dalla legge n. 1261 del 1965, e basato sul rinvio a una media europea dei trattamenti economici spettanti ai parlamentari. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha infatti previsto che « Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali » (articolo 1, comma 1, secondo periodo), demandando a un'apposita commissione di provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici.

Com'è noto, dai lavori svolti dalla citata commissione, presieduta dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è emerso che, sebbene l'indennità lorda spettante ai parlamentari italiani sia più

alta di quella corrisposta ai componenti delle Assemblee legislative prese in considerazione nello studio, il costo complessivo riferito al trattamento economico dei parlamentari a carico dei bilanci delle Camere risulta inferiore rispetto a quello sostenuto a tale titolo presso le Assemblee dei Paesi con il prodotto interno lordo (PIL) più elevato. Quanto all'indennità percepita dai parlamentari italiani, tenuto conto dei differenti regimi fiscali, essa risulta sostanzialmente in linea con quanto corrisposto ai componenti di altri Parlamenti presi a riferimento.

L'intervento che la presente proposta di legge intende realizzare, dunque, non discende dalla necessità di adeguare il trattamento economico dei parlamentari italiani alla media europea, ma è frutto della volontà di riformare la richiamata disciplina agganciando la misura dell'indennità dei parlamentari, e la sua dinamica, non già al trattamento retributivo dei magistrati, vale a dire a una particolare categoria di dipendenti pubblici, bensì all'indennità di funzione spettante a titolari di cariche elettive a livello locale, al fine di uniformare i relativi trattamenti economici.

Viene quindi previsto che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità spettante ai membri del Parlamento in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti, secondo quanto attualmente previsto al riguardo dall'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, che tuttora disciplina la materia, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; tale indennità, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, è peraltro equiparata a quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Al fine di garantire un'effettiva omogeneità tra il trattamento economico dei deputati e dei senatori e quello dei sindaci dei

comuni capoluogo di regione si prevede che nella determinazione di tale ammontare si tenga conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a vario titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una tendenziale uniformità dei trattamenti sotto il profilo dei rispettivi importi netti. Vi è da rilevare, infatti, che nell'importo lordo del trattamento indennitario dei parlamentari sono comprese le quote per le ritenute assistenziali, per l'assegno di fine mandato e per il trattamento previdenziale, mentre voci equivalenti non si riscontrano nell'indennità spettante ai sindaci, pur a fronte di istituti analoghi; la normativa vigente prevede infatti l'attribuzione ai sindaci di un'indennità di fine mandato, nella misura di un'indennità mensile per ogni anno di mandato, senza porre a carico di quest'ultimo il versamento di contributi; inoltre, il versamento degli oneri previdenziali e assicurativi all'istituto previdenziale cui il sindaco risulta iscritto al momento dell'elezione è interamente a carico dell'amministrazione locale.

La presente proposta di legge interviene, inoltre, sulla disciplina della diaria che è corrisposta ai parlamentari a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Com'è noto, l'articolo 2 della legge n. 1261 del 1965 prevede che gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare della diaria sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese e in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

La nuova normativa è volta a ricondurre in maniera diretta l'istituto della diaria alla sua natura di rimborso spese; è pertanto limitato il diritto al rimborso ai parlamentari non residenti a Roma ed è previsto che il rimborso, oggi attribuito in modo forfetario, possa essere erogato solamente a fronte della presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Quanto al limite massimo del rimborso, lo stesso resta fissato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle tratte operate a vario titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità sotto il profilo dei rispettivi importi netti.

2. Ai membri del Parlamento non residenti a Roma è corrisposto, a richiesta, un rimborso delle spese di soggiorno. A tal fine il parlamentare è tenuto a presentare alla Camera di appartenenza la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano il rimborso massimo erogabile su base mensile.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati promuovono le opportune intese affinché le deliberazioni di cui al presente articolo prevedano trattamenti omogenei.

4. Le disposizioni del comma 1 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

propria legislazione alle disposizioni di cui al citato comma 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0063551\*